



Decreto Dirigenziale n. 281 del 07/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA NAUTICA STABIESE S.R.L., CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN CASTELLAMMARE DI STABIA ALLA VIA RIPUARIA, 8, CON ATTIVITA' DI RIMESSAGGIO, ASSEMBLAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Nautica Stabiese S.r.l., con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia alla via Ripuaria, 8**, con attività di rimessaggio, assemblaggio e manutenzione imbarcazioni, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con n.229716 del 23/03/2011, integrata con successiva nota prot. 546320 del 12/07/2011, è stata prodotta nuova relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 07/06/2011 e terminata il 13/09/2011, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. il Comune, con nota prot. 22817 del 18/05/2011, ha espresso nulla-osta per quanto attiene gli accertamenti in ordine al D.P.R. n.380 del 06/06/2001 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
 - a.2. la Provincia con nota prot.gen. 92724 del 09/09/2011 ha espresso parere favorevole prescrivendo alla Società di fornire lay-out delle attrezzature presenti nel cantiere e di effettuare le lavorazioni che producono emissioni esclusivamente all'interno della cabina come descritto nella relazione tecnica;
 - a.3. l'A.S.L., con nota prot. 280 del 19/08/2011, ha espresso parere favorevole igienico-sani-tario;
 - a.4. l'Amministrazione procedente ha invitato l'ARPAC, assente, ad esprimere entro 20 giorni dal ricevimento del verbale il proprio parere motivato;

CONSIDERATO

- a. che nella relazione tecnica integrativa agli atti con prot. 546320 del 12/07/2011, descrittiva del ciclo produttivo è previsto che le lavorazioni avvengono in una cabina mobile completamente chiusa, dotata di sistema di abbattimento idoneo al contenimento delle polveri e delle SOV, i cui valori di emissione previsti rientrano nei limiti previsti dall'All.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06;
- b. che la Società con nota acquisita agli atti prot.n.716599 del 23/09/2011 ha dato riscontro a tutte le prescrizioni stabilite dalla Provincia, dichiarando tra l'altro di non possedere attrezzature o macchi-nari fissi e che tutte le attrezzature utilizzate ed i relativi sistemi di aspirazione ad esse collegate sono mobili e che ogni area di parcheggio di ciascuna imbarcazione è una potenziale area di lavorazione in cui verrà montata la cabina mobile di aspirazione e trattamento;
- c. che è trascorso il tempo concesso all'ARPAC per esprimere il proprio parere senza che la stessa abbia manifestato la propria volontà, pertanto, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si consi-dera acquisito l'assenso;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto su "considerato", lo stabilimento sito **in Castellammare di Stabia, alla via Ripuaria, 8**, gestito dalla **Nautica Stabiese S.r.l.**, esercente attività di rimessaggio, assemblaggio e manutenzione imbarcazioni;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di rimessaggio e manutenzione imbarcazioni, ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 3, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Castellammare di Stabia, alla via Ripuaria, 8**, gestito dalla **Nautica Stabiese S.r.l.**, con sede legale in **Castellammare di Stabia alla via Ripuaria, 8**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZION E mg/mc	PORTATA m³/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Fase di carteg- giatura	Polveri	9,38	19.200	Filtri G2+G3 con efficienza del 90%
E1	Fase di verni- ciatura/anti- vegetativo	SOV Particolato	9,375 3,13	19.200	A carboni attivi Filtri G2 e G3
E1	Costruzioni e riparazioni in vetroresina	Polveri SOV	----- 5,2	19.200	A carboni attivi

- 2.**obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica

- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
 - 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **Nautica Stabiese S.r.l., con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia alla via Ripuaria, 8;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Castellammare di Stabia, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA5 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi